

**REGOLAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL
MARTEDI', DEL VENERDI' E STAGIONALE DELLE
DOMENICHE DI OTTOBRE
NONCHE' DEI POSTEGGI ISOLATI**

Allegato alla D.C.C. n. 38 del 03/10/2022

Sommario

Art. 1– Tipologia del mercato	3
Art. 2– Giornate e orari di svolgimento	4
Art. 3– Localizzazione e articolazione del mercato	5
Art. 4– Autorizzazione e concessione di posteggio.....	6
Art. 5– Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei	7
mercati e nei posteggi isolati esistenti	
Art. 6– Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei	8
mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione	
Art. 7– Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio	9
Art. 8 – Subingresso	9
Art. 9– Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	11
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica	12
Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)	12
Art. 12 – Scambio di posteggio	12
Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio.....	12
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell’area di mercato	13
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e	14
della graduatoria dei titolari di posteggio.....	14
Art. 16 – Assenze	14
Art. 17 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della	15
graduatoria degli spuntisti	
Art. 18 – Circolazione stradale	17
Art. 19 – Sistemazione delle attrezzature di vendita	17
Art. 20 – Modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e norme di	18
decoro.....	
Art. 21 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche	19
Art. 22 – Norme igienico-sanitarie	19
Art. 23 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	20
Art. 24 – Cessazione anticipata della concessione di posteggio	21
Art. 25 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa	22
Art. 26 – Sanzioni	23
Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	25

REGOLAMENTO DEI MERCATI **[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]**

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, così come modificata ed integrata dalla legge 24 maggio 2013 n. 4, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale 22 aprile 2013 n. 485, dall'art. 56 della L.R. 6/2004, dalla L.R. 10/2/2011 n. 1, come modificata dalla L.R.21/12/2012 n. 19 e, inoltre, dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente "**Intesa**") stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché dal "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente "**Documento Unitario**)".
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:
 - **dei mercati su aree pubbliche denominati "mercato del martedì", "mercato del venerdì" e "mercato stagionale delle domeniche di ottobre",**
 - **dei mercati straordinari** che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato. (*art. 6 co.1 lett. c l.r.12/99*);
 - **dei mercati sperimentali;**
 - **dei cosiddetti "posteggi isolati"**
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,33 per le bevande alcoliche ed a litri 0,200 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.
4. **I mercati straordinari** possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o essere legati a festività o a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso, oppure possono costituire recupero di mercati non effettuati a causa del maltempo.
Lo svolgimento del mercato straordinario, approvato con le modalità di cui al successivo art. 2 co. 3, è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

5. La Giunta comunale, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica, può istituire mercati sperimentali fissando anche:
- a) La tipologia (ordinario o a merceologia esclusiva ed eventuali limitazioni riferiti ai settori merceologici),
 - b) la frequenza ed numero di edizioni previste,
 - c) il numero massimo di posteggi,
 - d) le opportune forme di pubblicità,
 - e) le modalità e i termini per la partecipazione,
 - f) l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero dei posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dal mercato, decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo oppure se proporre l'istituzione del mercato al Consiglio comunale.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato del martedì ed il mercato del venerdì sono annuali.
Il mercato delle domeniche di ottobre è stagionale e si tiene nel mese di ottobre.
Negli anni in cui le domeniche del mese di ottobre sono 5 l'attività durante l'ultima domenica sarà svolta ad anni alterni dai titolari di concessione di posteggio per la 1^a e la 3^a domenica e dai titolari di concessione di posteggio per la 2^a e la 4^a domenica.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, fatta eccezione per il 1° gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, giorni nei quali, per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico. Qualora i due terzi degli operatori chiedano con un anticipo di almeno trenta giorni lo svolgimento del mercato nelle predette giornate, il Sindaco/Dirigente ne può, comunque, autorizzare lo svolgimento con apposito provvedimento.
- 2.bis Nelle giornate del 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, l'amministrazione comunale valuta le eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico per iniziative pubbliche, politiche, sindacali, e nel caso di concessione provvederà allo spostamento del mercato o parte di esso
3. Entro il 30 novembre di ogni anno¹, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica, il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo. Ulteriori mercati straordinari possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni degli operatori su aree pubbliche di cui sopra, se richiesti almeno sessanta giorni prima da almeno i due terzi degli operatori del mercato.
4. Ai sensi dell'art. 28, c.12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, c. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e succ mod., sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,
 - c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci anche limitatamente a determinate aree del mercato.

¹ L'obbligo di rendere noto il calendario entro il 30 novembre è previsto al punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1368/1999.

- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare il giorno di mercato o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati e alle associazioni degli operatori su area pubblica, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

Art. 3 – Localizzazione e articolazione del mercato

1. Il mercato del martedì ed il mercato del venerdì si svolgono sulle piazze Garibaldi, Martiri Partigiani, Libertà e sulle vie Crispi e S. Giorgio, nell'area individuata nelle planimetrie allegate al presente regolamento nelle quali sono evidenziati in particolare:
- l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - il numero complessivo di posteggi di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli;
 - la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
2. Il mercato stagionale delle domeniche di ottobre si svolge sulle piazze Garibaldi, Martiri Partigiani, Libertà e sulle vie Pia, Crispi e S. Giorgio, nell'area individuata nelle planimetrie allegate al presente regolamento, nelle quali sono evidenziati in particolare:
- l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - il numero complessivo di posteggi di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli;
 - la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
3. Le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:
- Piazza Libertà: entrambi i settori
Piazza Garibaldi, Piazza Martiri Partigiani, Via San Giorgio, Via Crispi, Via Pia: settore non alimentare.
- Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui al comma precedente, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs 114/1998.
- E' demandata a deliberazione della Giunta comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, le soluzioni da adottare al fine di adeguare le difformità al presente comma.
4. Nella citata planimetria di Piazza Libertà sono inoltre evidenziati i posteggi riservati alla vendita dei prodotti del settore alimentare; tali posteggi non devono diminuire, con le conseguenti limitazioni anche in caso di subingresso; è pertanto obbligatorio, anche subentrando nell'attività, rispettare il settore alimentare – con la sola possibilità di modificare la merceologia (es.: l'azienda che attualmente vende orto – frutta potrà vendere salumi). È invece possibile il subingresso da parte di azienda che vende alimentari in un posteggio dove si vendono generi non alimentari, in tal caso il n. dei posteggi riservati alla vendita dei prodotti alimentari viene aumentato automaticamente e non può diminuire.
- Il vincolo del posteggio riservato alla vendita di prodotti alimentari non sussiste in caso di subingresso per affittanza d'azienda ad un'alimentarista da parte di azienda che vende non alimentari, il quale pertanto in caso di reintestazione potrà riprendere la vendita di generi non alimentari nel proprio posteggio. In caso di installazione di idonei dispositivi che migliorino le condizioni igienico sanitarie, verranno individuati in prossimità degli stessi dispositivi, i posteggi riservati alla vendita degli alimentari, con conseguente riassetto della suddivisione dei posteggi fra non alimentari e alimentari. Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, possono essere assegnati con concessione prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi;
5. E' demandata a deliberazione della Giunta comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, l'esatta indicazione dei posteggi nei quali è obbligatorio o vietato detenere l'automezzo.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione² per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare (punto 1 lett. b Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.).
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione³ al commercio su aree pubbliche relativa ad uno o più dei posteggi a bando e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico, in modalità telematica.
Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e possono riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune (punto 2, lett. b) - c) della Del. Reg. 1368/1999 e succ. mod.).
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi e, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
5. Essendo i mercati dotati di oltre 100 posteggi, Il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre posteggi per ogni settore merceologico (*art. 2 co. 2 L.R. 12/99 come modificato dalla L.R. 4/2013*)
6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata o sia oggetto di rinuncia. (art. 2 co. 3 LR 12/99).
7. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve presentare apposita SCIA, in modalità telematica, al Comune entro 180 giorni (art. 4 co. 1 l.r. 12/99).

² *La pubblicazione deve avvenire entro sessanta giorni (art. 1 lett.c) Del.reg. 1368/99 e succ. mod)*

³ *Secondo quanto previsto dal punto 2, lett. b) - c) della delibera n. 1368/1999 e succ. mod. della Giunta della Regione Emilia Romagna la domanda può riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune.*

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti

1. Per i mercati e per i posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione:

- **dei posteggi liberi** a seguito di rinuncia del titolare o di revoca del posteggio
- **dei posteggi di nuova istituzione** a seguito di un allargamento del mercato (*punto 4 lett. b del Documento Unitario*)

in caso di domande concorrenti, riguardanti lo stesso settore merceologico, si applicano i seguenti criteri:

- 1° Maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa** comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:
- al richiedente e all'eventuale dante causa
 - al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (*punto 2 lett. c Del. reg. 1368/1999 e succ. mod. che rimanda ai punti 4 e 2 dell'Intesa e del Documento unitario*)

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50**
- **oltre 10 anni: punti 60.**

- 2°** Per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuisce un ulteriore punteggio pari a 10 punti, qualora il richiedente assuma l'impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dal bando.

- 3°** In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti si applica **il criterio dell'anzianità di presenze** risultanti dalla Graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva).⁴

2. Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione dei posteggi liberi a seguito della scadenza della concessione decennale di posteggio in caso di parità di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri:

- 1° Maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa** comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:
- al richiedente e all'eventuale dante causa
 - al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (*punto 2 lett. c Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.*)

Per la suddetta anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50**
- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 60.**

⁴ Questo criterio è stato introdotto ai sensi di quanto previsto al punto 3, lett. c) della *Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.*

- 2° Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione dell'Intesa, si aggiunge un ulteriore punteggio per l'anzianità acquisita nel posteggio pari a 40 punti.
- 3° Per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuisce un ulteriore punteggio pari a 10 punti, qualora il richiedente assuma l'impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dal bando.

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione

1. **In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato** la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando il criterio di cui al punto 2 lett. a1 del Documento Unitario (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, maturata dal richiedente e dall'eventuale dante causa e comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese). A tal fine si assegnano i seguenti punteggi:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50**
- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 60.**

2. Qualora, fra la data d'istituzione del mercato e quella di assegnazione della concessione, i posteggi siano stati assegnati alla spunta, per tutti coloro che risultano presenti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, si aggiunge un ulteriore punteggio pari **a 40 punti**. Tale punteggio si calcola anche nel caso di mercati sperimentali che, al termine della sperimentazione, vengano istituiti con le modalità descritte al precedente art. 4.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, nell'ambito dello stesso settore merceologico, si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine sotto riportato:

- 1° **il criterio dell'anzianità di presenze** risultanti dalla Graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione nel mercato di nuova istituzione (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva).

- 2° titolarità di un posteggio in altro mercato dello stesso Comune (v. punto 2 lett. f della Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.).

- 3° data effettiva di iscrizione al Registro Imprese del richiedente o, se più favorevole, dell'eventuale dante causa.

4. **In occasione dell'istituzione di un nuovo posteggio isolato** la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando i criteri di cui al punto 4 del Documento Unitario e cioè:

- 1° **Qualità dell'offerta: punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

- 2° **Tipologia del servizio fornito: punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3° Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale ecc.

A parità di punteggio si applicano, nell'ordine i criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Secondo quanto previsto dall'Intesa e dal Documento Unitario di Attuazione,

- le concessioni scadute e rinnovate prima dell'8 maggio 2010 rimangono valide fino alla scadenza già prevista nel relativo titolo;
- le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (8/5/2010) sono prorogate di diritto fino al 7/5/2017;
- **le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa (5/7/2012) e fino al 3/7/2017 sono prorogate di diritto fino al 4/7/2017.**

Poiché non è necessaria alcuna modifica o annotazione sull'atto di concessione/autorizzazione, il Comune informa i titolari di posteggio sui termini della proroga.

2. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.

3. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

4. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 8.

5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 8 – Subingresso *(art. 4 L.r. 12/99 e succ. mod.)*

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte comporta:
 - a) l'intestazione in capo al subentrante dell'autorizzazione e della concessione di posteggio con scadenza pari a quella del titolo ritirato intestato al cedente.
 - b) l'acquisizione dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio (punto 7 lett. c Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)
 - c) l'obbligo del mantenimento del settore merceologico alimentare come meglio specificato nel precedente art. 3, comma 4.

2. La voltura dell'autorizzazione per il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o del ramo d'azienda è subordinato alla presentazione di apposita SCIA, in modalità telematica, corredata da autocertificazioni attestanti:
 - a) la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario (*art. 4 co. 2 l.r. 12/1999 e art. 3 co. 2 l.r. 1/2011 e succ. mod.*) ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto⁵;
 - b) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato, a pena di irricevibilità della SCIA di subingresso (*art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e succ. mod.*);
 - c) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività (*art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e succ. mod.*).
3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato la SCIA di cui al comma 2.
4. Fino alla presentazione di quanto previsto al comma 2, lett. a) la SCIA non produce effetti amministrativi in quanto tale documentazione costituisce una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento di proprietà o dell'affidamento in gestione dell'azienda e della conseguente nuova intestazione dell'autorizzazione cui si riferisce (punto 6 della circ. reg. 14/4/2011 n. 94409). Pertanto, in caso di subingresso senza regolarità contributiva da parte del cedente e/o del cessionario, le eventuali assenze si conteggiano in capo al cedente.
5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver presentato la SCIA di cui al comma 2. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod., egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dall'apertura della successione; può comunque presentare la SCIA ed iniziare l'attività riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.
(punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/05/1999).
6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve presentare la SCIA per subingresso, in modalità telematica, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, la regolarità contributiva ed il pagamento dei tributi locali.
Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (*art. 4 co. 2 L.R. 12/99*) e/o cedere l'azienda a terzi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8. In caso di subingresso nell'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio di cui all'art. 3 (con vincoli specifici-con o senza automezzo o altro), per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale, il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio e non può superare la superficie massima di occupazione concessa

⁵ L'autocertificazione di regolarità contributiva non è richiesta "al termine del periodo di affitto o nelle altre ipotesi di risoluzione o rescissione del contratto". Quindi l'autocertificazione è richiesta "al momento iniziale del trasferimento dell'azienda e non al termine del rapporto quando l'autorizzazione viene intestata al proprietario" (punto 7 circ. reg. n. 94409 del 14/04/2011)

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
(punto 7 lett. b Del reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica, definisce:
 - a) la nuova area di mercato,
 - b) l'ampiezza dei singoli posteggi,
 - c) I casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi⁶.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o di altri specifici vincoli legati a determinate aree.

2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resasi necessaria per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Dirigente provvede alla ricollocazione compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.).
5. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.
6. Al termine del periodo temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
7. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.
8. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

⁶ La riassegnazione avviene applicando la graduatoria dei titolari di posteggio di cui all'art.15.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica
(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 co. 1 e 4 lett. a l.r. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, o in caso di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)
(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R..
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli auto negozi, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle migliorie già accolte.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa o SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio
(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 120 metri quadrati. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
(punto 2 lett. i Del Reg. 1368/1999 e succ.mod.)

In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.(punto 2 lett. i Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale. La superficie dei posteggi risultanti non potrà superare la somma dei posteggi già esistenti. Gli spazi prima esistenti tra i diversi posteggi andranno ad aumentare gli spazi tra i posteggi risultanti dagli ampliamenti o accorpamenti di cui al comma 2, spazi la cui collocazione sarà definita, sentito il parere del Comando di P.M., dagli operatori che hanno acquisito i posteggi.
Il limite della somma delle superfici dei posteggi preesistenti e la conservazione, con eventuale spostamento, degli spazi tra i posteggi rimangono anche nell'ipotesi in cui l'unico operatore che acquisisca l'azienda o il ramo d'azienda dell'operatore il cui posteggio sia confinante con il suo non richieda l'accorpamento dei due posteggi dei quali è titolare.
In ipotesi di due operatori che ampliano il proprio posteggio, dopo averne rilevato uno contiguo, l'anzianità di ogni posteggio ampliato rimarrà quella del posteggio del quale l'operatore aveva già la concessione decennale.
Nell'ipotesi dell'unico operatore che acquisisca l'azienda o il ramo d'azienda dell'operatore il cui posteggio sia confinante con il suo, l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento sarà quella, fra le due anzianità, più favorevole.
4. Gli operatori potranno richiedere l'ampliamento della superficie di un posteggio a seguito acquisizione d'azienda o di ramo d'azienda relativa ad una concessione di posteggio di mercato, rendendo al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato, unicamente se l'ampliamento è di almeno ml. 1,5.
5. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14 – Soppressione, riduzione di superficie di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente dell'area competente, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica. In tal caso si può procedere alternativamente a:
 - a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
 - b) individuare un'area omogenea (stecca) del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.15;
2. Per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può essere disposta la soppressione o la riduzione della superficie di un posteggio con provvedimento adeguatamente motivato del Dirigente.

**Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica
e della graduatoria dei titolari di posteggio**
(punto 7 lett. a Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Presso il servizio Sportello alle Imprese è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è vidimata dal Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi. La graduatoria rimane esposta per 21 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - 1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;
 - 2° in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - 3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione delle anzianità di cui al precedente comma 3, maturate da tutti i cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio *(punto 7 lett. C, Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)*.

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo co. 4 lett. c), documentato dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sul mercato.
3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio (v. anche successivo art. 25, co. 3);
4. Ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

- a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate⁷ entro i trenta giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio⁸.

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività;
- c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato la quale si proceda all'annullamento della giornata di mercato con atto del dirigente;
- d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
- e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 1/2011 e succ.mod. per irregolarità contributiva (DURC) (v. anche successivo art. 25, co.1).
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze e sono computate in capo al cedente quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario, ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.
- 6 Si demanda alla giunta comunale la competenza a determinare le cause generali, e di forza maggiore, quali pandemie o altri simili eventi, che possono determinare il non conteggio delle assenze dal mercato.

Art. 17 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti

(art. 28, co. 11 del D.lgs. 114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi presentano allo SUAP del distretto ceramico apposita comunicazione, in modalità telematica, di partecipazione per l'occupazione temporanea dei posteggi liberi indicando il mercato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. Unitamente alla comunicazione gli operatori inviano una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL e di non essere sottoposti a provvedimenti sospensivi di cui all'art. 25 comma 3 del presente regolamento. La comunicazione mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l'assenza per tre anni consecutivi, nel qual caso, l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione. Gli operatori interessati da provvedimenti sospensivi della comunicazione di partecipazione alla spunta, in quanto inadempienti ai pagamenti delle occupazioni effettuate, risultano estromessi dalla partecipazione dell'assegnazione dei posteggi liberi, e quindi impossibilitati all'apposizione della firma sul rispettivo registro del mercato.

⁷

Sia il D.lgs. 114/98 (art. art. 29 co. 4 lett. b) che la legge regionale 12/99 e succ. mod.(art. 5 co. 2 lett. c) prevedono che le assenze che non determinano la decadenza dal posteggio possano essere soltanto quelle causate da malattia, gravidanza, tuttavia, si è ritenuto di poter includere anche le cause di forza maggiore per un principio di carattere generale del nostro Ordinamento.

Può risultare utile individuare con atto del Dirigente l'elenco dei casi che possono essere considerati "cause di forza maggiore", fra queste si ritiene possano rientrare le assenze determinate dalla partecipazione ad assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto.

⁸ L'ultimo capoverso dell'art. 16 co. 3 lett. a) è stato incluso in quanto l'art. 5 della legge regionale 12/99 al co. 2, a proposito dei casi in cui l'autorizzazione deve essere revocata, fa riferimento all'operatore e non all'azienda.

2. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. Entro il 10 marzo⁹ di ogni anno con riferimento alle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, nel corso dell'anno precedente, il Dirigente competente predispone la graduatoria degli spuntisti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta, per l'anno in corso, nel mercato o nei posteggi isolati. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente provvede altresì ad eliminare dalla graduatoria gli spuntisti di cui al successivo comma 13.
La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio e rimane esposta fino al 31 marzo, data entro la quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
4. Le imprese autorizzate all'attività di commercio dopo il 31 gennaio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui al comma 1 per la partecipazione alle spunte. Entro lo stesso termine, possono presentare la comunicazione di cui al comma 1 i titolari di autorizzazione che non ne hanno fatto richiesta entro il 31° gennaio e gli operatori subentrati ad imprenditori che non avevano presentato la comunicazione. In questi casi il Dirigente, entro il successivo 30 settembre, aggiorna e pubblica all'Albo comunale la graduatoria degli spuntisti.
5. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (art. 2 comma 4 lett. e) del presente regolamento) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto alla graduatoria di cui ai commi precedenti non è ammesso alla spunta.
6. I posteggi riservati alla vendita dei prodotti alimentari o vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi, compresi quelli riservati agli imprenditori agricoli dopo l'applicazione dell'art.23,co.5, non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
7. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art 3 co. 4 (vedi comma 6 del presente art.) e ferma restando l'applicazione dell'art 22 co. 4, avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato, nonché per ragioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. Per queste motivazioni i posteggi centrali di p. Martiri Partigiani (dal n. 16 al n. 34 compresi e dal n. 87 al n. 93 compresi) non possono essere oggetto di assegnazione alla spunta.
8. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti. Lo stesso operatore, comunque non può detenere più di tre posteggi per ogni settore merceologico.
9. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione.
10. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria

⁹ La delibera regionale prevede che la graduatoria degli spuntisti sia predisposta entro il 31 marzo di ogni anno. La tempistica suggerita consente di evitare contestazioni con gli spuntisti in sede di applicazione della graduatoria sul mercato, ferma restando la possibilità di una rettifica in seguito ai successivi accertamenti.

11. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
12. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 co. 3 l.r. 12/99*).
13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16, co. 4 del presente regolamento (*art. 5 co. 4 l.r. 12/99*).

Art. 18 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli itineranti ad una distanza inferiore a m. 500 dal perimetro esterno di delimitazione dell'area mercatale. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve. (*art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della l.r. 12/99*).
Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 19 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali devono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non sia collocato sui marciapiedi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 3, comma 5 del presente regolamento, tranne i casi di impossibilità oggettiva in caso di assenza del titolare del posteggio e quindi dati alla spunta. Non sono ammessi altri veicoli oltre al mezzo utilizzato per la vendita all'interno dell'area assegnata ad ogni singolo operatore.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito degli operatori che si presentano per l'occupazione del posteggio entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, lett. b e degli operatori che hanno avuto in assegnazione il posteggio in base al precedente art. 17 del presente regolamento (spuntisti). Gli esercenti dovranno, altresì, agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 20 – Modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e norme di decoro

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa corredata dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione o fotocopia autenticata *(art. 5 co. 1 l.r. 12/99 e succ. mod.)*). In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere accompagnata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione alla CCIAA comporta la non ammissione al mercato.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, oltre ad autocertificare la regolarità contributiva (DURC) come previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 1/2011 e succ. mod., devono autocertificare anche il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.
2. La disposizione di cui all' art. 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardante la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applica al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.
3. a) I titolari dei posteggi nei mercati o gli spuntisti devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; in ogni caso i posteggi non devono sembrare in stato di abbandono o confusione: vanno gestiti in modalità ordinata e di pulizia. b) I capi di abbigliamento, le calzature, e l'oggettistica varia in genere, devono essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni di merce di qualunque tipo, senza cartellino di riconoscimento. c) I banchi o le strutture di vendita devono avere apposita copertura e la parte inferiore della stessa deve essere posizionata ad almeno 2.0 metri dal suolo. Quelli appoggiati al suolo devono inoltre essere coperti da teli/tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno 15 cm dal suolo mantenuti puliti e decorosi. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. d) A difesa delle pavimentazioni delle aree pubbliche occupate è fatto assoluto divieto di utilizzare picchetti o comunque forare la pavimentazione per ancorare le strutture o utilizzare spray per delimitare i posteggi. E' fatto obbligo di proteggere la pavimentazione in pietra o porfido (diversa dall'asfalto) con un foglio impermeabile ignifugo e pannelli assorbenti o materiale similare, atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante, da posizionare sotto i mezzi o sotto attrezzature che possono avere perdite. e) I corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti, in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.
5. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 1 mt. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno mt. 2 dal suolo.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1 mt. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
7. Al fine di agevolare la circolazione delle persone all'interno del mercato, se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
8. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

9. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
10. E' vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati;
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge; in caso di vendita di cose usate diverse da quelle vietate di cui al precedente punto n. 10, dovrà esserne data adeguata informazione mediante esposizione di cartello di dimensioni minime cm 29,7 x cm 42, (formato A3) di colore giallo fluo; inoltre, la merce usata dovrà essere tenuta ben separata da quella nuova;
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti che siano a norma e che non arrechino disturbo alle attività circostanti;
14. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto purché, socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione;

Art. 21 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas petrolio liquefatto (GPL) devono osservare le indicazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno, Dip. dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 3794 del 12/03/2014, allegato al presente regolamento.

Art. 22 – Norme igienico-sanitarie

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27/12/11 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G.R. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 60 dal suolo.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011 n. 15, la vendita dei funghi spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previa presentazione di apposita SCIA.

I funghi spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato¹⁰.

Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi spontanei freschi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività nella fiera è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

Art. 23 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

(art. 28 co. 15 D.lgs 114/1998, artt. 2 co. 4 e 6 co. 8 L.R. 12/99, art. 4 D.lgs 228/2001)

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori¹¹ che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere:
 - a. valida per dodici anni¹² e riferita all'intero anno solare.
 - b. stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Il rilascio della concessione di posteggio dodecennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
3. L'autorizzazione stagionale viene rilasciata di volta in volta, verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale; è valida solo per il periodo in esso indicato.
4. Per ottenere l'assegnazione stagionale dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs.228/2001 devono presentare domanda di concessione di posteggio almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo assegnabile, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune¹³. La domanda e la contestuale comunicazione sono valide soltanto per l'anno solare di riferimento.
5. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2, in subordine si applica l'art.17, co.6

¹⁰ ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale.

¹¹ *I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. La suddetta limitazione non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.*

¹² *I dodici anni sono stati indicati per uniformità con la validità delle concessioni di posteggio dei commercianti.*

¹³ *la modulistica predisposta dal Comune deve contenere:*

- a. *le generalità del richiedente;*
- b. *gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;*
- c. *l'ubicazione dell'azienda;*
- d. *l'indicazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita;*
- e. *le modalità con cui si intende effettuare la vendita*
- f. *la comunicazione di cui all'art.4 del D.lgs. 228/2001, e riportare che l'attività di vendita può essere esercitata soltanto successivamente alla concessione del posteggio.*

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa. (*art.2 co. 4 l.r. 12/99*).
7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare copia della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
9. La concessione di posteggio è revocata :
 - a. qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - b. qualora gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (*art.4 co.6 del D.lgs. 228/2001*).
 - c. qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (*art.4 co. 8 del D.lgs 228/2001*).
 - d. non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana.
10. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 24 – Cessazione anticipata della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (*art. 5 co. 3 l.r. 12/99*);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art 16; nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 25 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art 6 co. 2 della L.R 1/2011 e succ. mod. **l'autorizzazione amministrativa è sospesa** per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini previsti¹⁴ dell'autocertificazione attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL.
Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta la propria regolarità contributiva, decorsi -in ogni caso- tre mesi dalla data d'inizio della sospensione, questa è tacitamente revocata.
Qualora, dal controllo del Comune emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal beneficio conseguito e il periodo di sospensione riprende a decorrere (art. 6 co. 2 bis della l.r. 1/2011 e succ. mod.).
Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).
2. La violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 26 co. 4,¹⁵ e la violazione delle norme citate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 del successivo art. 26, in caso di particolare gravità o di recidiva possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre giornate per ogni mercato, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98.
Costituisce "particolare gravità", il comportamento dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave trambusto nel mercato con atteggiamenti di inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza, resistenza, violenza o minacce.
La "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria con effetto liberatorio.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione:
 - a) dell'autorizzazione unica che legittima l'occupazione del posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza;
 - b) della comunicazione di partecipazione alla spunta fino al pagamento di quanto dovuto e quindi l'impossibilità di partecipare ai rispettivi mercati in cui si erano registrate tali occupazioni, da parte dello spuntista, per la durata del provvedimento sospensivo.
4. **L'autorizzazione amministrativa è revocata** (art. 29 co. 4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 co. 2 l.r. 12/99 – art. 2 co. 3 l.r. 1/2011:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod.;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5, co. 2 lett. b l.r. 12/99), in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione dell'autocertificazione attestante la regolarità contributiva;
 - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 24 co.1 lettera c);
 - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art. 13 co. 2.

¹⁴ Questo vale sia in fase d'inizio attività, compreso il caso di presentazione dell'autocertificazione da effettuare entro sei mesi dall'iscrizione al Registro Imprese, sia in caso di verifica annuale della regolarità contributiva.

¹⁵ Mentre per la sanzione pecuniaria si rimanda al Codice della Strada per i posteggi isolati ed al presente regolamento per i mercati, per la sanzione accessoria si è ritenuto applicabile quanto previsto dalla normativa sul commercio in casi di gravità o recidiva (art. 29 co. 3 D.lgs. 114/1998)

Art. 26 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA¹⁶ è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
 - a) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5 co. 1 della l.r. 12/99 e succ. mod. (*combinato disposto dell'art. 5 co. 1 l.r. 12/1999 e succ. mod. e art. 20 co. 1 del presente regolamento*); o, per gli imprenditori agricoli, non esibire la documentazione di cui all'art. 23 co. 8 del presente regolamento;
 - b) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione/SCIA, oppure vendere abbigliamento usato, accessori di abbigliamento usati e calzature usate, in violazione dell'espresso divieto di cui al precedente art. 20 punto 10;
 - c) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale o a una distanza inferiore a m. 500 dal perimetro esterno di delimitazione dell'area mercatale (art. 18 co. 2 del presente regolamento);
 - d) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 co. 4 del regolamento).
Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma 1.
 - e) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 co. 9 del regolamento);
 - f) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 21.
3. Per i posteggi isolati, la seguente violazione è **punita ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 285/92 – Codice della strada** :
 - collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 19.co.1);
4. Per i mercati, le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 19.co.1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 19 co. 2).
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 19 co. 3);

¹⁶ *si ritiene che debba essere considerato senza autorizzazione e, quindi suscettibile di sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/1998 e di confisca della merce e delle attrezzature anche l'esercizio dell'attività:*

1) in un posteggio diverso da quello assegnato, stante che l'operatore che ha occupato un posteggio diverso da quello assegnato non è in possesso dell'autorizzazione per quel posteggio.

2) omessa presentazione SCIA telematica inerente la voltura dell'autorizzazione/SCIA di cui all'art. 8, 2° co del presente regolamento.

- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.19 co. 4);
 - e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.20 co. 3);
 - f) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 1 mt. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.20 co. 5);
 - g) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2 (art.20 co. 5);
 - h) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 1 mt. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.20 co. 6);
 - i) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.20 co. 7);
 - j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.20 co. 8);
 - k) in caso di vendita di cose usate, non esporre l'apposito cartello o esporlo delle dimensioni e colore non prescritte e non tenere ben separate le merci usate da quelle nuove (art.20 co.10);
 - l) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art.20 co. 12),
 - m) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli (art. 23 co. 10);
 - n) qualora i capi di abbigliamento, le calzature, e l'oggettistica varia in genere, non sono piegati e collocati in maniera ordinata.
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro**.
 6. Prima della contestazione delle violazioni previste dal presente regolamento, si applica la "**diffida amministrativa**" come previsto dall'art.7 bis della L.R. 21/1/1984 introdotto dall'art.8 della L.R. 24/5/2013, n.4, recepita da apposita deliberazione del Consiglio comunale.
 7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
 8. Per sospensione dell'attività in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità si rimanda al precedente art. 25 co. 2° del presente regolamento

Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1.** Le modifiche di cui all'art. 20 comma 3, lettere a), b), c) entrano in vigore a partire dal 01/01/2023;
- 2.** Il presente Regolamento viene comunicato ai titolari dei posteggi all'interno del Mercato con le modalità ritenute più adeguate, anche attraverso le Associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche, e pubblicato sul sito web del comune di Sassuolo al fine di agevolare la piena ed effettiva conoscenza da parte di tutti gli operatori;
- 3.** Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento al fine di recepire le predette disposizioni si procede con deliberazione della Giunta Comunale;
- 4.** Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti;
- 5.** Tutte le istanze, segnalazioni ed ogni altro tipo di comunicazione devono essere presentate esclusivamente tramite il portale della Regione Emilia Romagna - Accesso Unitario, come previsto dal DPR 160/2010.
- 6.** All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del mercato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20/12/2019.